

Consiglio Regionale

\*\*\*\*\*

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 09 AGOSTO 2013, n. 24

"Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40, alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12 e alla L.R. 16.9.1998, n. 86"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino.)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86**

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

**Art. 28**

Organizzazione e gestione delle attività formative.

1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -Scuola per le professioni della montagna - di cui alla L.R. 6.12.1990 n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.
2. Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.
3. Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro regionale di F.P. di Sulmona:



- per le guide alpine ed aspiranti guide alpine, nello spirito dell'art. 23 della legge n. 81 del 1991, rispettivamente con istruttori guida alpina, o per particolari aspetti con tecnici specifici, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali;
- per gli accompagnatori di media montagna con istruttori regionali, di cui all'art. 25 della presente legge, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali.

Per l'individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico, di cui al precedente art. 26, e il collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.

4. La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui ai precedenti artt. 14 e 26, ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guide alpine, degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.
5. Per il raggiungimento dei fini formativi, di documentazione e di informazione, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ove se ne determini l'opportunità è autorizzata, con le modalità stabilite dalla L.R. n. 52 del 1986, a conferire l'incarico professionale ad un esperto esterno, in possesso delle necessarie competenze, per collaborare con il direttore del CRFP di Sulmona - scuola regionale delle attività di montagna, anche per quanto dettato dalla L.R. n. 94 del 1990.
6. Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenendone i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

#### LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

#### Art. 5

##### Contributi obbligatori

1. Il Consigliere è assoggettato d'ufficio ai seguenti contributi obbligatori mensili:
  - a) 4% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato;
  - b) 24% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al netto della ritenuta di cui alla lettera a) e delle ritenute fiscali, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio.] <sup>(1)</sup>
2. [I contributi di cui al comma 1 sono versati sul capitolo 37207 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.]

<sup>(1)</sup> La lettera b) del comma 1 è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera e), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale.

#### Art. 23

##### Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo della L. n. 1261/1965, nella seguente misura:
  - a) anni di contribuzione 5: 30%;
  - b) anni di contribuzione 6: 33%;
  - c) anni di contribuzione 7: 36%;
  - d) anni di contribuzione 8 : 39%;
  - e) anni di contribuzione 9: 42%;
  - f) anni di contribuzione 10: 45%;
  - g) anni di contribuzione 11: 48%;
  - h) anni di contribuzione 12: 51%;
  - i) anni di contribuzione 13 : 54%;
  - j) anni di contribuzione 14: 57%;
  - k) anni di contribuzione 15: 60%;
  - l) anni di contribuzione 16 e oltre: 63%.
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono adeguate proporzionalmente alle variazioni dell'indennità di carica conseguenti alle variazioni dell'indennità dei componenti della Camera dei Deputati.



3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% le percentuali di cui al presente articolo.]

#### Art. 25

#### Sospensione dell'assegno vitalizio

1. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis**, qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato e del **coefficiente di riduzione corrispondente all'età anagrafica al momento della cessazione dalla carica**.
- 1-bis. **Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato.**
2. La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.
- 2-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.
- 2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennità connessa all'incarico assunto.

#### LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2011, N. 36

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.

#### Art. 1

#### (Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio)

1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:
  - a) nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
  - b) alla rubrica del Titolo I le parole "e previdenziale" sono soppresse;
  - c) al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica dell'articolo 2, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
  - d) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;
  - e) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;
  - f) alla rubrica del Capo III del Titolo I le parole "assegno vitalizio, assegno di reversibilità" sono soppresse;
  - g) **gli articoli 20, 21, 22, 24 e da 26 a 34 del Capo III del Titolo I sono abrogati.**
3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia. **Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l'ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell'indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l'incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento.**
4. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
- 4-bis. Il diritto all'assegno vitalizio e all'assegno di reversibilità è un diritto disponibile del consigliere regionale al quale lo stesso ha la facoltà di rinunciare qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora il Consigliere sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili per la costituzione del fondo che finanzia i vitalizi e le reversibilità. In caso di rinuncia, il



consigliere ha diritto a ricevere tutti i contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al saggio legale di interesse. Entro il 30 giugno 2012 l'Ufficio di Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia.

#### LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.


#### Art. 33

#### (Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
  2. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.
  3. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.
  4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del **15 ottobre 2013**. Agli stessi è corrisposto l'intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  5. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.
  6. La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.
  7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).
  8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.
  9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.
  10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.
  11. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
  12. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.
- 12-bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111.**

#### LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2013, N. 12

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico.



Art. 4

(Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza culturale, storica e artistica del Trabocco di Punta Turchino, sito nel territorio del comune di San Vito Chietino.
2. A tal fine concede al comune di San Vito Chietino, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato al consolidamento del manufatto.
3. L'onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi € 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa **04.02.001-152426** denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino - consolidamento Trabocco Punta Turchino.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è incrementato di € 24.000,00;
  - b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa di abilitazione alla ricerca dei tartufi" è incrementato di € 16.000,00;
  - c) lo stanziamento del capitolo di spesa **04.02.001-152426** denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino", è incrementato di € 40.000,00.

\*\*\*\*\*

Riferimenti normativi

*Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 7

(Election day)

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
- 2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.
- 2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.